

MEMORANDUM D' INTESA
SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLE POLITICHE GIOVANILI
TRA
IL MINISTERO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE
E
IL MINISTERO ALGERINO PER LE POLITICHE GIOVANILI

Il Ministero per le Politiche Giovanili e Le Attività Sportive

E

Il Ministero Algerino per le Politiche Giovanili,

da qui in avanti denominate le “Parti”, guidate dal desiderio di promuovere e rafforzare le relazioni bilaterali esistenti tra i due Paesi, fiduciose che la creazione di relazioni di cooperazione nel campo delle Politiche Giovanili promuove la reciproca conoscenza e il dialogo tra i giovani dell’Algeria e i giovani dell’Italia, convengono quanto segue:

Articolo 1

Le Parti promuoveranno lo sviluppo di relazioni amichevoli tra i giovani di entrambi i Paesi, in particolare attraverso l’organizzazione di incontri, scambi di visite ed in generale lo sviluppo della cooperazione nel settore delle politiche giovanili. Le parti promuoveranno tale collaborazione, condotta sia direttamente che attraverso organizzazioni non governative operanti in questo settore.

Articolo 2

Le Parti contribuiranno allo sviluppo di rapporti diretti tra tali organizzazioni non governative incluso lo scambio di delegazioni e di informazioni su temi di mutuo interesse. Tali organizzazioni saranno responsabili dell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dai programmi da esse gestiti.

Articolo 3

Le Parti favoriranno lo sviluppo del turismo giovanile, in particolare l’organizzazione di vacanze estive per i giovani e gli scambi di gruppi di studenti durante le vacanze.

Articolo 4

Le parti incoraggeranno la partecipazione dei giovani dei due Paesi in festival della gioventù, conferenze, mostre, incontri, forums, tornei e altri eventi, compreso lo scambio di esperienze di specialisti nel settore delle politiche giovanili.

Articolo 5

Le parti presteranno assistenza ai gruppi di giovani organizzati che risiederanno nel territorio dell’altra parte.

Articolo 6

Le parti provvederanno a scambi di informazioni sull’organizzazioni e movimenti giovanili dei loro Paesi.

Articolo 7

Per la realizzazione del presente memorandum sarà istituita una Commissione mista algerina-italiana nel settore delle politiche giovanili. La Commissione sarà costituita dai rappresentanti responsabili della realizzazione delle politiche giovanili nei loro Paesi.

Articolo 8

Di regola la Commissione mista terrà i suoi incontri almeno una volta ogni due anni a turno in Algeria e in Italia, al fine di approvare e firmare protocolli sugli scambi giovanili e sulle altre attività previste dal presente memorandum. In tali protocolli verranno anche concordati gli aspetti finanziari e le altre condizioni per la loro realizzazione che saranno valide fino al successivo incontro.

Articolo 9

Tutte le attività previste dal presente memorandum saranno conformi e saranno portate a termine in base alla legislazione degli Stati delle due parti e saranno finanziati entro i limiti previsti dai loro bilanci, nonché da altre fonti consentite dalla legislazione delle due parti.

Articolo 10

Le disposizioni del presente memorandum non potranno modificare diritti ed obblighi che derivano alle Parti da altri accordi bilaterali e multilaterali di cui sono firmatari.

Articolo 11

Eventuali controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione delle disposizioni del presente accordo saranno risolte attraverso consultazioni e negoziati tra le Parti.

Articolo 12

Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore a partire dalla data della firma e sarà valido per un periodo di due anni. Esso potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo sulla base di un reciproco consenso.

Il Memorandum d'Intesa può essere denunciato da ciascuna delle Parti prima della sua naturale data di scadenza dandone notifica scritta con sei (6) mesi di preavviso.

Nonostante quanto previsto dal precedente comma il presente Memorandum d'Intesa continuerà ad essere valido per le attività intraprese durante il periodo in cui il Memorandum era in vigore fino al completamento delle stesse.